



Roma 10 giugno 2010

AI CINECA

e p c a: Comitato di Settore Comparto Università

CRUI

Commissario ARAN dott. Antonio NADDEO

CODAU

Con riferimento alle vs valutazioni, ed a eventuali conseguenti decisioni del Consorzio in indirizzo circa il tema "variazione importi tabellari" (CCNL Università) ex. D.L. n.78/ 2010 la scrivente O.S. provvede ad allegare alla presente comunicazione il testo del rapporto di certificazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (16 marzo 2009) dal quale si evince in tutta chiarezza che gli incrementi a regime del CCNL Università (biennio economico 2008- 2009) risultano pari al 3,16%.

Appare, dunque, di tutta evidenza che nessuno degli enti in indirizzo e per conoscenza sia autorizzato a discostarsi da tale determinazione e ad assumere iniziative in base ad un presunto "splafoamento" rispetto ai limiti fissati dal Decreto Legislativo n. 78/2010.

Pertanto si diffida il CINECA ad apportare variazioni ai tabellari attualmente in vigore, avvertendo gli enti in indirizzo e chi legge per conoscenza che la scrivente O.S., se del caso, promuoverà ogni iniziativa legale, anche ai fini della responsabilità civile, nei confronti dei responsabili del procedimento amministrativo e/o di quanti disporranno atti in tal senso.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE UIL RUA
(Alberto CIVICA)

Allegato: n. 1



n. 8/CONTR/CL/09

a

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

nell'adunanza del 9 marzo 2009 composta dai seguenti magistrati:

- Presidente di Sezione: dott. Gian Giorgio PALEOLOGO;
- Consiglieri: dott. Carlo GRANATIERO, dott. Paolo NERI, dott. Mario FALCUCCI, dott. Adolfo T. DE GIROLAMO, dott. Andrea LIOTTA, dott. Tommaso D'AMBROSIO, dott. Simonetta ROSA, dott. Pietro RUSSO, dott. Marco PIERONI, dott. Mario NISPI LANDI (**relatore**);
- I° Referendario: dott. Adelisa CORSETTI, dott. Laura CAFASSO, dott. Francesco TARGIA;
- Referendario dott. Luisa de PETRIS;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'ipotesi di CCNL per il personale del comparto Università per il biennio economico 2008-2009;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 2 marzo 2009, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 9 marzo 2009;

UDITI in data 5 marzo 2009, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001;

TENUTO conto delle valutazioni del nucleo tecnico "Costo del lavoro" espresse nel rapporto n. 2009-06 del 6 marzo 2009;

UDITO il relatore Cons. Mario Nispi Landi;

DELIBERA

certificazione positiva dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2008-2009, con le raccomandazioni e le osservazioni di cui all'unito rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione medesima, ferma restando la necessità che le preannunciate modifiche al testo contrattuale – compresa l'introduzione di una disposizione di raccordo che indichi il trattamento spettante ai collaboratori esperti linguistici – non comportino oneri maggiori rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica e certificati dalla Corte.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) e al Presidente del Comitato di settore per il Comparto Università.

Il Presidente

f. Gian Giorgio Paleologo

Il Relatore

f. Cons. Mario Nispi Landi

Depositata in Segreteria il -16 mar.2009

Il Dirigente

f. Patrizio Michetti

Rapporto di certificazione

Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2008 - 2009.

1. L'ipotesi di accordo all'esame, sottoscritta il 16 gennaio 2009 e trasmessa alla Corte dei conti per la certificazione in data 16 febbraio 2009, riguarda la rideterminazione del trattamento economico spettante al personale non dirigente del comparto università per il biennio 2008-2009. Anche l'ipotesi all'esame risulta sottoscritta solo da alcune delle sigle sindacali ammesse alla contrattazione. Le organizzazioni che hanno aderito all'accordo rappresentano comunque una percentuale superiore a quella prevista all'art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo l'interpretazione resa sul punto dal Consiglio di Stato. In merito a tale vicenda si richiamano le considerazioni svolte nel rapporto di certificazione relativo al comparto Ministeri.

2. L'accordo prevede un incremento pro-capite a regime della retribuzione pari a complessivi 67,38 euro lordi medi mensili interamente imputati alle componenti stipendiali della retribuzione. Tale scelta non in linea con l'originario atto di indirizzo del Comitato di settore è stata successivamente approvata in via del tutto eccezionale e con la raccomandazione di non considerarla quale precedente vincolante per le successive tornate, dallo stesso Comitato.

Come avvenuto relativamente agli altri comparti di contrattazione, gli incrementi decorrono dal secondo anno di vigenza del contratto, mentre relativamente al 2008 viene corrisposta agli interessati la sola indennità di vacanza contrattuale.

In termini percentuali per il primo anno di vigenza del contratto gli incrementi si attestano quindi, allo 0,4% della massa salariale mentre a regime risultano pari al 3,16%, quest'ultimo, valore di poco inferiore al tasso di inflazione programmata per il biennio (1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009).

Con riferimento proprio all'indennità di vacanza contrattuale l'originaria quantificazione delle risorse operata dal comitato di settore per un mero errore di calcolo risultava inferiore al valore percentuale da calcolare secondo le modalità previste nell'accordo di luglio 1993 ed è stata quindi rivista su richiesta dell'Aran.

Al riguardo si sottolinea, peraltro, che al contratto non è allegata, come avvenuto nelle altre ipotesi di accordo sinora esaminate, la prevista tabella esplicativa delle modalità di calcolo del predetto istituto, adempimento utile al fine di esplicitare condivisi criteri di riferimento valevoli anche per le successive tornate contrattuali.

Relativamente agli incrementi stipendiali disposti in favore dei collaboratori esperti linguistici l'Aran, nella scheda tecnica redatta dopo la sottoscrizione dell'ipotesi rileva come per mero errore materiale la tabella C allegata al contratto riporta relativamente all'anno 2008 un unico di valore di incremento annuo con necessità, quindi di una modifica in sede di sottoscrizione definitiva per tener conto della corretta scansione temporale degli incrementi in due distinte tranches.

Al di là di quanto sopra osserva la Corte che nel testo contrattuale manca una norma sostanziale che preveda in modo specifico gli incrementi spettanti alla predetta categoria di personale. In sede di sottoscrizione definitiva il contratto dovrà, quindi essere opportunamente integrato in tal senso. In quell'occasione andranno altresì corretti gli altri errori materiali presenti nel testo, già rilevati dall'Aran che, comunque non incidono sul contenuto economico e normativo del contratto.

3. La retribuzione media di riferimento per la determinazione degli incrementi, pari a 27.721,05 euro (per 59.501 unità di personale¹ al 31.12.2007, incluso quello a tempo determinato), corrisponde a quella di uscita dal precedente contratto

Tale retribuzione media include anche la cd. indennità De Maria, spettante al personale delle Università che svolge presso i policlinici e le altre strutture assimilate compiti di assistenza sanitaria², per compensarne il differenziale retributivo esistente con il personale del comparto Sanità a parità di mansioni svolte.

L'elevamento della base di calcolo per tutti gli appartenenti al comparto determina incrementi economici seppur di poco maggiori di quelli spettanti per i soggetti non titolari dello specifico emolumento, mentre relativamente ai beneficiari il minor incremento stipendiale viene ad essere compensato da un corrispondente aumento dell'indennità De Maria in relazione alla dinamica contrattuale registrata nella medesima tornata dal comparto sanità.

Tenendo conto degli effetti distorsivi sopraevidenziati e del sia pur limitato maggior onere per l'erario, la Corte ravvisa l'opportunità in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali di calcolare gli incrementi retributivi partendo da due distinti monti salari.

4. Valgono per quanto attiene all'art. 5 dell'ipotesi di accordo le medesime considerazioni già svolte con riferimento ai contratti della medesima tornata, in merito al carattere meramente programmatico della norma da attuare, comunque, ad avviso della Corte una volta individuata la necessaria copertura specifica da norme di rango primario, attraverso la sottoscrizione di un accordo nazionale che individui una stringente correlazione tra salario accessorio e incrementi di produttività in linea con quanto da ultimo stabilito dal decreto legge 112 del 2008 convertito nella legge 133 del medesimo anno.

5. Suscita perplessità il contenuto della dichiarazione congiunta n.1 in merito alla determinazione del concetto di monte salari. Tale definizione, infatti, attiene ai presupposti per la programmazione della spesa di personale e, anche per evidenti ragioni di uniformità di trattamento tra tutti i comparti di contrattazione, rientra nella competenza esclusiva degli

¹ Sono state decurtate dal personale a tempo determinato 412 unità transitate, per effetto del CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione dell'11 giugno 2007, al comparto Ricerca.

² L'art. 31 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 ha previsto che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le Regioni e con le aziende sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle Università, è corrisposta una indennità (cd. indennità De Maria) nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle aziende sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale) e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

organi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze. Il contenuto della dichiarazione congiunta va dunque inteso come meramente ricognitivo di una definizione effettuata nelle sedi pertinenti.

6. Sotto il profilo della compatibilità economico finanziaria gli incrementi retributivi previsti dall'ipotesi all'esame sono in linea con quelli concessi alle altre categorie di personale dipendente da pubbliche amministrazioni e rispecchiano i parametri previsti nell'accordo di luglio 1993 sulla politica dei redditi. La conferenza dei rettori delle Università, nel trasmettere al Governo l'atto di indirizzo per la contrattazione, ha peraltro rappresentato la difficile situazione finanziaria del sistema universitario derivante dai tagli prescritti dal combinato disposto delle leggi 126 del 2008 e 133 del medesimo anno, chiedendo al Governo che parte degli oneri contrattuali fossero posti a carico del bilancio dello Stato attraverso una opportuna integrazione al fondo di finanziamento ordinario delle università. Tale richiesta non ha trovato accoglimento.

Nel prendere atto di quanto sopra, a fronte di una oggettiva riduzione dei finanziamenti ordinari in favore delle università sussiste il rischio che la maggior spesa di personale derivante dalla sottoscrizione dei contratti collettivi, possa riflettersi in una ulteriore contrazione delle altre voci di spesa corrente con conseguente difficoltà a mantenere gli attuali livelli della attività didattica, e di ricerca. Ritiene in questo contesto la Corte che i singoli Atenei debbano, allora avviare quanto prima una politica di razionalizzazione della spesa di personale attraverso una maggior rigore nella applicazione delle norme sul blocco delle assunzioni, ridefinendo le piante organiche sulla base delle reali professionalità necessarie ed attivando contemporaneamente una riorganizzazione delle strutture amministrative e della stessa didattica.

In tale ottica la Corte auspica che in prosieguo la stessa contrattazione collettiva - ancora una volta limitata alla definizione dei soli incrementi economici spettanti al personale - possa rappresentare un utile strumento per garantire più elevati livelli di produttività in modo tale da mantenere e migliorare gli attuali livelli di resa del servizio.